

Pubblicazione ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”) – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento”).

Recordati S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti si rende noto, per quanto occorrer possa, quanto segue.

Premesse

In data 29 giugno 2018, Rossini Luxembourg S.à.r.l., una società costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 20 avenue Monterey, L-2163, iscritta presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo al numero B 224498 (di seguito “**Rossini Luxembourg**”), ha sottoscritto un contratto di compravendita (il “**Contratto**”) per l’acquisto, da parte di Rossini Luxembourg o di una società da questa controllata (di seguito, l’ “**Acquirente**”), delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di FIMEI S.p.A., con sede legale a Milano, via Rembrandt 22, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 01001630159 (di seguito “**FIMEI**”), società che alla data odierna è titolare di n. 108.308.905 azioni ordinarie di Recordati S.p.A., con sede legale in Milano, via M. Civitali 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00748210150 (di seguito “**Recordati**”).

I venditori delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di FIMEI sono: Arrigo Recordati Società Semplice, Cristina Maria Recordati, Hillary Mary Merkus Recordati, Andrea Recordati, Alberto Giuseppe Maria Recordati, Gaia Bruna Patrizia Recordati, Lavinia Eugenia Cristina Recordati (congiuntamente, i “**Venditori**”).

L’esecuzione della compravendita delle azioni FIMEI ai sensi del Contratto (il “**Closing**”) è soggetta all’avveramento, o alla rinuncia da parte dell’Acquirente all’avveramento, della condizione sospensiva costituita dal rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust (la “**Condizione Sospensiva**”) entro il termine di sette mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto.

A seguito del Closing, l’Acquirente dovrà promuovere ai sensi degli Artt. 102 e 106 TUF un’offerta pubblica di acquisto su tutte le rimanenti azioni Recordati.

Il Contratto contiene tra l’altro alcune previsioni, funzionali all’esecuzione dell’operazione regolata dal Contratto stesso, che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale e

sono pertanto prudenzialmente oggetto delle relative formalità pubblicitarie. Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative a tali previsioni.

* * * * *

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni

Le pattuizioni hanno ad oggetto:

- FIMEI S.p.A., con sede legale in via Rembrandt 22 - 20148 Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 01001630159, C.F. 01001630159; P. IVA 10042010156; e
- Recordati S.p.A., con sede legale in via M. Civitali 1, 20148 - Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00748210150, C.F. e P. IVA 00748210150.

2. Strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni

Le pattuizioni contenute nel Contratto e qui descritte hanno ad oggetto:

- tutte le azioni ordinarie FIMEI di titolarità dei Venditori, pari a n. 10.000.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti il 100% del capitale sociale di FIMEI; e
- tutte le azioni ordinarie Recordati di titolarità di FIMEI, pari a n. 108.308.905 azioni ordinarie di Recordati, rappresentanti circa il 51,791% del capitale sociale sottoscritto di Recordati.

3. Soggetti aderenti alle pattuizioni

Arrigo Recordati Società Semplice è titolare della piena proprietà di 3.600.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti il 36% del capitale sociale di FIMEI.

Cristina Maria Recordati è titolare della piena proprietà di 1.600.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.

Hillary Mary Merkus Recordati è titolare della piena proprietà di 1.600.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.

Andrea Recordati è titolare della piena proprietà di 1.600.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.

Alberto Giuseppe Maria Recordati è titolare del diritto di usufrutto su 1.600.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.

Gaia Bruna Patrizia Recordati è titolare della nuda proprietà di 800.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti l'8% del capitale sociale di FIMEI.

Lavinia Eugenia Cristina Recordati è titolare della nuda proprietà di 800.000 azioni ordinarie di FIMEI, rappresentanti l'8% del capitale sociale di FIMEI.

Rossini Luxembourg non è attualmente titolare di alcuna partecipazione in FIMEI e in Recordati.

Sino al Closing, il controllo su Recordati ai sensi dell'articolo 93 TUF continuerà ad essere esercitato da FIMEI.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione oggetto del Contratto, il controllo di Recordati sarà acquisito, ai sensi dell'articolo 93 TUF, da CVC Capital Partners VII Limited, società costituita ai sensi del diritto del Jersey, numero di registrazione 122497, con sede legale 1 Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey JE1 1SG.

4. Contenuto delle pattuizioni

4.1) Previsioni relative al cd. Interim Period

Come di prassi in questo genere di operazioni, il Contratto prevede delle clausole di c.d. interim management. In particolare, in forza di tali clausole, tra la data di stipulazione del Contratto e il Closing, i Venditori si sono impegnati a fare in modo che: (a) FIMEI non proponga, né voti a favore di, alcuna delibera nelle assemblee di Recordati relativa alle materie sotto elencate; e (b) i Venditori che siano anche membri del Consiglio di Amministrazione di Recordati (vale a dire, allo stato, Andrea Recordati e Alberto Giuseppe Maria Recordati) non propongano, né votino a favore di, alcuna delibera nel Consiglio di Amministrazione di Recordati relativa alle materie sotto elencate:

- (i) la vendita di partecipazioni in società controllate rilevanti e/o di aziende o rami d'azienda rilevanti;
- (ii) l'acquisto di partecipazioni in società, aziende e/o rami d'azienda per importi e/o a valutazioni superiori a determinati limiti;
- (iii) trasformazioni, fusioni, scissioni e/o qualsiasi altra operazione di *business combination*;
- (iv) l'emissione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni e/o la concessione di opzioni o warrant per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni e/o, in ogni caso, il compimento di qualsiasi operazione che comporti una diluzione della partecipazione attualmente detenuta da FIMEI in Recordati, fatta eccezione per la concessione di massime n. 5.000.000 di opzioni ai sensi dei piani di stock option adottati dall'assemblea di Recordati in data 17 aprile 2014 e 18 aprile 2018;
- (v) modifiche di non scarsa importanza dello statuto di Recordati;

- (vi) modifiche significative (a meno che non siano obbligatorie per legge) delle condizioni economiche dei contratti con i dirigenti;
- (vii) l'assunzione di indebitamento al di fuori dell'ordinaria gestione, ad eccezione dell'indebitamento assunto per finanziare acquisizioni nei limiti consentiti dal precedente punto (ii).

I Venditori si sono altresì impegnati a fare in modo che FIMEI, tra la data di stipulazione del Contratto e il Closing, conduca la propria attività nei limiti della gestione ordinaria (come specificato in dettaglio nel Contratto).

4.2) Previsioni relative all'organo amministrativo e all'assemblea

Subordinatamente all'avveramento, o alla rinuncia da parte di Rossini Luxembourg all'avveramento, della Condizione Sospensiva:

A) con riferimento a FIMEI:

- (i) i Venditori dovranno consegnare alla data del Closing a Rossini Luxembourg le lettere di dimissioni, con efficacia dal Closing, di tutti gli amministratori di FIMEI;
- (ii) i Venditori dovranno consegnare alla data del Closing a Rossini Luxembourg le lettere di dimissioni, con efficacia dal Closing, di tutti i sindaci di FIMEI che abbiano spontaneamente rassegnato le dimissioni;
- (iii) i Venditori dovranno far sì che venga convocata, in tempo utile affinché possa svolgersi validamente alla data del Closing, l'assemblea degli azionisti di FIMEI per approvare (x) la nomina del nuovo consiglio di amministrazione ed eventualmente del collegio sindacale e (y) lo scarico di responsabilità degli amministratori e dei sindaci dimissionari;
- (iv) Rossini Luxembourg dovrà alla data del Closing fare in modo che l'assemblea di FIMEI approvi (x) la nomina del nuovo consiglio di amministrazione ed eventualmente del collegio sindacale e (y) lo scarico di responsabilità degli amministratori e dei sindaci dimissionari;

B) con riferimento a Recordati:

- (i) Alberto Giuseppe Maria Recordati dovrà rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratore, con efficacia dalla data del Closing;
- (ii) i Venditori dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per fare in modo che, in aggiunta a Alberto Giuseppe Maria Recordati, altri due amministratori di Recordati (che non siano Andrea Recordati o Fritz Squindo) rassegnino le proprie dimissioni, con efficacia dalla data del Closing. Resta inteso che, qualora prima del Closing Alberto Giuseppe Maria Recordati, Andrea Recordati e/o Fritz Squindo vengano sostituiti, i

Venditori dovranno fare in modo che alla data del Closing i sostituti rassegnino le proprie dimissioni, con efficacia dalla data del Closing;

- (iii) i Venditori dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per fare in modo che, alla data del Closing, si svolga una riunione del Consiglio di Amministrazione di Recordati che (x) sostituisca gli amministratori che abbiano rassegnato le proprie dimissioni ai sensi dei precedenti punto 4.2) B)(i) e 4.2) B)(ii); o (y) qualora per qualsiasi ragione il Consiglio di Amministrazione non proceda a tale sostituzione, deliberi di convocare un'assemblea di Recordati il prima possibile dopo la data del Closing per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di Recordati;
- (iv) i Venditori dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per fare in modo che, alla data del Closing, la maggioranza degli amministratori (o almeno altri due amministratori in aggiunta a quelli che abbiano rassegnato le proprie dimissioni ai sensi dei precedenti punto 4.2) B)(i) e 4.2) B)(ii)) rassegni le proprie dimissioni con effetto dalla prima assemblea successiva di Recordati, in modo tale che l'assemblea di Recordati possa procedere alla sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386, comma 2, del Codice Civile.

4.3) Previsioni relative a restrizioni al trasferimento delle azioni di FIMEI

I Venditori si sono impegnati, non appena ragionevolmente possibile dopo la data di sottoscrizione del Contratto, a modificare lo statuto di FIMEI così da prevedere l'emissione di certificati rappresentativi delle azioni di FIMEI e a depositare dette azioni presso una società fiduciaria ai sensi dell'art. 1773 del Codice Civile (anche nell'interesse dell'Acquirente) sino al ventesimo giorno lavorativo successivo al precedente tra (i) il giorno in cui la Condizione Sospensiva si sia avverata o sia stata rinunciata dall'Acquirente, e (ii) il giorno che cade sette mesi dopo la data di sottoscrizione del Contratto.

4.4) Previsioni relative all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Recordati e ad eventuali successive offerte pubbliche

(i) Subordinatamente al perfezionamento del Closing, l'Acquirente dovrà lanciare un'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'"**OPA Obbligatoria**"), rivolta agli azionisti di minoranza di Recordati.

Ai sensi del Contratto, l'Acquirente dovrà lanciare l'OPA Obbligatoria ad un prezzo per azione Recordati pari al "Prezzo Implicito di Acquisto Per Azione Recordati" (vale a dire, Euro 28 per azione meno l'importo per azione di eventuali dividendi o riserve che fossero distribuiti da Recordati dopo la data di sottoscrizione del Contratto e prima del Closing), che sarà pagato interamente in denaro alla data di pagamento del corrispettivo dell'offerta e che pertanto implica un valore economico superiore al prezzo per azione Recordati spettante ai Venditori, che prevede una

parte da pagarsi al Closing e una parte da pagarsi in via differita tramite strumenti di debito subordinati.

L'obbligo dell'Acquirente di promuovere l'OPA Obbligatoria alle condizioni di cui al precedente paragrafo è condizionato al mancato verificarsi prima del Closing di una "significativa correzione di mercato", definita come uno scostamento in diminuzione di almeno il 20% tra il valore dell'indice FTSE MIB (da calcolarsi senza tenere conto del titolo Recordati) calcolato in data 28 giugno 2018 e il valore dell'indice FTSE MIB (da calcolarsi senza tenere conto del titolo Recordati) calcolato il terzo giorno lavorativo precedente alla data del Closing. Qualora tale "significativa correzione di mercato" si verifichi, l'Acquirente intende allineare il prezzo per azione Recordati da offrirsi agli azionisti di minoranza di Recordati nel contesto dell'OPA Obbligatoria al valore attualizzato del prezzo per azione Recordati spettante ai Venditori, che prevede una parte da pagarsi al Closing e una parte da pagarsi in via differita tramite strumenti di debito subordinati. Tale prezzo sarà determinato dall'Acquirente, sotto la sua responsabilità, in piena conformità con le rilevanti disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti.

(ii) Qualsiasi incremento del prezzo per azione Recordati offerto nell'ambito dell'OPA Obbligatoria o di qualsiasi offerta pubblica promossa successivamente alla conclusione dell'OPA Obbligatoria dall'Acquirente sulle azioni Recordati sino alla scadenza del primo anniversario dell'ultima data di pagamento dell'OPA Obbligatoria, al di sopra del "Prezzo Implicito di Acquisto Per Azione Recordati" (vale a dire, Euro 28 per azione meno l'importo per azione di eventuali dividendi o riserve che fossero distribuiti da Recordati dopo la data di sottoscrizione del Contratto e prima del Closing) sarà automaticamente riconosciuto ai Venditori, che avranno diritto di ricevere una somma pari all'importo per azione di tale incremento moltiplicato per il numero di azioni vendute dai Venditori all'Acquirente ai sensi del Contratto. Tale obbligo dell'Acquirente non troverà applicazione con riferimento ad eventuali offerte pubbliche promossa dall'Acquirente dalla scadenza del sesto mese successivo all'ultima data di pagamento dell'OPA Obbligatoria sino al primo anniversario dell'ultima data di pagamento dell'OPA Obbligatoria, qualora nel contesto di tali offerte pubbliche l'Acquirente non acquisti complessivamente più di dieci milioni di azioni Recordati a un prezzo medio per ciascuna azione Recordati eccedente di non oltre il 5% il "Prezzo Implicito di Acquisto Per Azione Recordati" (vale a dire, Euro 28 per azione meno l'importo per azione di eventuali dividendi o riserve che fossero distribuiti da Recordati dopo la data di sottoscrizione del Contratto e prima del Closing).

In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente dei propri obblighi di cui al presente Paragrafo 4.4 (così come in caso di violazione dell'obbligo di perfezionare il Closing), l'Acquirente sarà tenuto a pagare ai Venditori una penale per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile di importo complessivo pari a Euro cento milioni.

5. Durata e rinnovo delle pattuizioni

Il Contratto non è un patto parasociale, bensì un contratto di acquisizione di partecipazioni sociali che contiene, tra l'altro, alcune pattuizioni, funzionali all'esecuzione dell'acquisizione, che potrebbero essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale.

Le pattuizioni di cui al punto 4.1) hanno efficacia dalla data di stipulazione del Contratto, vale a dire dal 29 giugno 2018, mentre le pattuizioni di cui al punto 4.2) avranno efficacia dalla data di avveramento, o di rinuncia all'avveramento da parte dell'Acquirente, della Condizione Sospensiva.

Tutte le pattuizioni sopra indicate sono destinate ad esaurire la loro efficacia ad esito del loro adempimento.

Il Contratto (ivi incluse le pattuizioni sopra indicate) cesserà definitivamente di essere efficace in caso di mancato avveramento, o di mancata rinuncia da parte dell'Acquirente all'avveramento, della Condizione Sospensiva entro il termine di sette mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto

Non sono previste clausole di rinnovo delle pattuizioni sopra indicate.

6. Diritto di recesso

L'Acquirente potrà recedere dal Contratto qualora, tra la data di stipulazione del Contratto e il Closing, venga compiuta alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti da 4.1)(i) a 4.1)(vii).

I Venditori potranno recedere dal Contratto qualora (i) facciano *disclosure* all'Acquirente di fatti o eventi avvenuti tra la data di stipulazione del Contratto e il Closing e (ii) l'Acquirente non accetti tale *disclosure* come esimente rispetto alle dichiarazioni e garanzie prestate dai Venditori all'Acquirente ai sensi del Contratto.

7. Tipologia di pattuizioni

Le pattuizioni contenute nel Contratto descritte nei precedenti paragrafi possono essere ricondotte a pattuizioni relative all'esercizio del diritto di voto in una società quotata e pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni, ai sensi dell'art. 122 comma 1 e comma 5 lett. b) TUF.

8. Deposito delle pattuizioni

Le pattuizioni contenute nel Contratto descritte nei precedenti paragrafi sono state depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 4 luglio 2018.

9. Ulteriori informazioni

Il Contratto non prevede l'istituzione di alcun organo del patto parasociale.

Il Contratto non contiene obblighi di deposito delle azioni di Recordati.

Le presenti informazioni essenziali sono disponibili sul sito internet www.recordati.it.

4 luglio 2018